

Assicurazione Incendio abbinata ai mutui



Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A.

Prodotto: "Polizza Incendio Mutui"

Data aggiornamento: 01/12/2024. Il DIP pubblicato è l'ultimo disponibile

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Polizza collettiva Incendio Mutui prevede l'erogazione di una somma in caso di danni all'immobile posto a garanzia del mutuo, provocati da eventi quali incendio, scoppio, fulmine, esplosione.



Che cosa è assicurato?

Entro la somma assicurata indicata in polizza sono coperti :

- ✓ I danni materiali e diretti causati al fabbricato da:
 - ✓ incendio
 - ✓ fulmine
 - ✓ esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi
 - ✓ implosione
 - ✓ caduta aeromobili, meteoriti, corpi e veicoli spaziali, parti di essi o cose da essi trasportate, esclusi ordigni esplosivi
 - ✓ bang sonico determinato da superamento del muro del suono da parte di aeromobili e oggetti in genere
- ✓ I danni al fabbricato purché conseguenti ai danni materiali e diretti:
 - ✓ danni materiali e diretti causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia termica o idraulica, da mancata o anormale funzionamento di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento d'aria o da colaggio o fuoriuscita di liquidi che abbiano colpito lo stesso fabbricato o beni posti nell'ambito di venti metri dallo stesso
 - ✓ danni arrecati al fabbricato per impedire, arrestare o limitare l'evento dannoso, utilizzando mezzi appropriati
 - ✓ le spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare i residui del sinistro alla più vicina discarica autorizzata, esclusi sempre i rifiuti pericolosi fino ad un massimo del
 - 10% del danno liquidabile per ogni sinistro
 - 20% della somma assicurata alla decorrenza per il fabbricato, in caso di più sinistri che si verificano nel corso dell'intera durata contrattuale.
- ✓ Complemento di garanzia: in caso di distruzione totale del fabbricato, la Compagnia ti liquidava l'eventuale differenza (se positiva) tra il valore del debito residuo verso la Banca e il valore di ricostruzione dell'immobile.

La Compagnia si impegna a rispondere dei danni anche se determinati con tua colpa grave.

La somma assicurata corrisponde al valore delle spese da sostenere per ricostruire il fabbricato (valore a nuovo) o ripristinare le parti danneggiate, indicata nel Modulo di Adesione. Non può essere inferiore a € 10.000 né superiore a € 4.000.000.

Le garanzie sono operanti a condizione che almeno due terzi della superficie complessiva dei piani del fabbricato (comprese le pertinenze) siano adibiti ad abitazioni, uffici o studi professionali.



Che cosa non è assicurato?

La polizza non ti copre per i danni causati da:

- ✗ atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione nonché atti dolosi di terzi in genere, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio
- ✗ terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate
- ✗ esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- ✗ dolo da parte tua o agevolati da dolo da parte tua, dei tuoi familiari conviventi di cui tu non debba rispondere a norma di legge, oppure dei tuoi rappresentanti legali o soci a responsabilità illimitata, se chi è assicurato è una persona giuridica
- ✗ smarrimento, furto, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata la copertura
- ✗ umidità, stitilicidio, trasudamento, traboccamento o rigurgito di fognature
- ✗ franamento, cedimento o smottamento del terreno collasso strutturale dell'immobile
- û fenomeni elettrici ad impianti, circuiti o apparecchi elettrici, elettronici, audiovisivi e telefonici anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata la copertura

Inoltre la polizza non ti assicura per i danni:

- ✗ indiretti, quali cambiamento di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o, comunque, qualsiasi danno che non riguardi la materialità del fabbricato assicurato
- ✗ ad apparecchi o impianti nei quali si sia verificato uno scoppio determinato da usura, corrosione o difetti di materiale
- ✗ ad affreschi e statue che abbiano entrambi valore artistico/storico.

Inoltre, la polizza non è operante per:

- ✗ fabbricati non costruiti interamente in cemento armato, elementi prefabbricati cementizi, laterizi, pietra, metallo, vetrocemento, conglomerati artificiali o altri solidi materiali edili incombustibili, fatta salva la tolleranza di solide materie combustibili esclusivamente nelle strutture portanti del tetto e nelle separazioni orizzontali nonché per una superficie non superiore a un terzo del totale nella copertura e nelle pareti esterne
- ✗ fabbricati realizzati in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica ovvero in violazione di diritti altrui
- ✗ fabbricati in corso di costruzione o che versino in stato di abbandono, di inagibilità o di evidente cattiva conservazione.



Ci sono limiti di copertura?

Non sono previsti alcuni limiti di copertura



Dove vale la copertura?

✓ Le coperture sono valide per gli immobili situati in Italia.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportino un aggravamento del rischio assicurato. Se non lo fai, puoi compromettere il tuo diritto alla prestazione assicurativa.
- In caso di variazione del mutuatario hai l'obbligo di darne tempestiva comunicazione alla Compagnia.
- In caso di evento dannoso coperto dall'Assicurazione (sinistro) devi fare quanto ti è possibile per impedire o limitare il danno, presentare la denuncia entro 10 giorni da quando ne sei venuto a conoscenza con comunicazione scritta completa della documentazione richiesta.
- In caso di sinistro dovrai consentire la visita dei periti incaricati dalla Compagnia e qualsiasi indagine o accertamento che siano ritenuti necessari.



Quando e come devo pagare?

Il premio, comprensivo di imposte, è addebitato in un'unica soluzione su un tuo conto corrente presso Intesa Sanpaolo, tramite addebito o tramite bonifico bancario da un tuo conto corrente anche presso altra banca.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le coperture previste dalla polizza cominciano alle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nel Modulo di adesione sottoscritto dal Cliente, a condizione che il premio sia stato effettivamente pagato. Diversamente, decorrono dalla data di pagamento del premio.

In caso di pagamento con bonifico, le coperture decorrono dalle ore 24 di valuta dell'effettivo pagamento del premio da parte del Cliente.

Le coperture terminano alle ore 24 del giorno di scadenza indicata nel Modulo di adesione.

La polizza ha durata variabile da 2 a 41 anni e coincide con la durata del mutuo richiamato nel Modulo di adesione.

In caso di prolungamento della durata del mutuo, le coperture restano operanti fino alle ore 24 del giorno previsto come nuova data di scadenza del mutuo, senza alcuna maggiorazione di premio.

Anche in caso di più operazioni di prolungamento del mutuo, la durata della polizza non potrà superare complessivamente 18 mesi dalla scadenza originaria.



Come posso disdire la polizza?

Puoi recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla decorrenza del contratto, inviando una richiesta scritta tramite lettera raccomandata A/R alla Compagnia o inviando una mail a comunicazioni@pec.intesasanpaoloprotezione.com oppure recandoti in una filiale Intesa Sanpaolo. In tal caso la polizza cesserà alle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata o della mail o di sottoscrizione dell'apposito modulo in filiale. Il recesso non è esercitabile se nel frattempo hai denunciato un sinistro, a meno che lo stesso non sia stato chiuso senza dare luogo ad alcun pagamento.

A partire dalla prima ricorrenza annuale, inoltre, puoi disdire la polizza inviando una lettera raccomandata A/R, almeno 30 giorni prima della data della ricorrenza annua o via mail. Tale recesso non è esercitabile se hai denunciato un sinistro, a meno che lo stesso non sia stato chiuso senza dare luogo ad alcun pagamento.